



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario iscritto al n. 24 - 1/2022, promosso

DA

Aniello Accadia, tramite l'OCC Civitavecchia, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, corso Guglielmo Marconi, 33, presso lo studio dell'avv. Gloria Fabbrini, giusta delega rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso per il piano di ristrutturazione debiti del consumatore

Ricorrente

Letto il piano depositato il 30.11.2022 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale e/o professionale, di talchè si ritiene che il ricorrente abbia i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i.i.;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della



documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che il ricorrente - con le note depositate il 20.12.2022 ed il 28.12.2022 - ha fornito i chiarimenti richiesti con il decreto reso il 09.12.2022 di questo Giudice;

ritenuta la propria competenza in quanto il ricorrente risulta risiedere nel territorio ricadente nel circondario di questo Tribunale (cfr. certificati anagrafici depositati il 20.12.2022);

ritenuto che il piano proposto dal ricorrente (cfr. pag. 7 - 10 del ricorso) prevede la soddisfazione dei suoi creditori chirografari;

considerato che tra i creditori del ricorrente - come dallo stesso indicato - esiste anche un creditore privilegiato (ipotecario) ossia Cariparma - Credit Agricole, creditore rimasto esterno al piano (cfr. il piano contenuto nel ricorso e pag. 20 relazione OCC);

ritenuto che il ricorrente abbia indicato - come peraltro confermato nella relazione dell'OCC - che intende pagare il 100% del credito vantato da detto creditore privilegiato;

ritenuto che sia legittimo tenere esterno al piano il creditore ipotecario a fronte della disposizione ex art. 67, co. V, c.c.i.i., laddove si preveda il rimborso, alle scadenze, anche delle rate a scadere, del mutuo ipotecario sull'abitazione principale del debitore - disposizione già peraltro esistente ex art. 8, I ter co., L. 3 del 2012 in ragione della modifica effettuata con L. 176 del 2020 - purché il debitore sia regolare nell'adempimento delle sue obbligazioni;

ritenuto che il ricorrente ha prodotto certificazione di regolarità nel pagamento del mutuo ipotecario - come peraltro attestato anche dall'OCC (cfr. pag. 20 relazione OCC) - e che detto immobile costituisce - per quanto risulta dagli atti - l'abitazione principale del debitore;

ritenuto, quindi, che vi siano i presupposti per tenere estraneo al piano il creditore ipotecario ex art. 67, V co., c.c.i.i.;

ritenuto nondimeno che il creditore rimasto esterno al piano non sia sfornito di tutela in quanto si ritiene che questi abbia legittimazione attiva a proporre le osservazioni ex art. 70, III co., c.c.i.i. ed istanza di revoca ex art. 70, V co., c.c.i.i., di talché gli obblighi informativi ex art. 70 c.c.i.i. devono essere estesi anche a detto creditore;

ritenuto che l'OCC ha prodotto - con la nota depositata il 28.12.2022 - l'analisi circa la condotta degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari concernente se detti



soggetti abbiano tenuto di conto o meno del merito creditizio del ricorrente allorquando hanno concesso a questi i finanziamenti ricompresi nel piano;

ritenuto che l'OCC - con la nota depositata il 28.12.2022 - ha anche indicato il verosimile costo del procedimento - ossia il suo compenso - per circa complessivi Euro 2.095,00 comprendendovi anche gli oneri di legge;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive della sospensione dei procedimenti esecutivi ed in particolare di sospendere i procedimenti esecutivi n.r.g. 338/2022 e n.r.g. 492/2022 pendenti presso questo Tribunale, della sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee per conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente - e quelle attualmente pendenti potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Aniello Accadia, nato a Portici (NA) il 22.07.1958, residente in Civitavecchia (RM) via Gioacchino Belli, 10, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia,

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione debiti del consumatore;



INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori, comprensivi del creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed alla proposta di ristrutturazione debiti del consumatore, che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

la sospensione dei procedimenti esecutivi n.r.g. 338/2022 e n.r.g. 492/2022 pendenti presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

ORDINA

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori, compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano ed all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 04.01.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
RICORSO PER IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

ex art.67 e segg. D.Lgs. n. 14/2019 e succ. mod.

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Il Signor Aniello Accadia nato a Portici (NA) 22.07.1958, C.F. CCDNLL58L22G902C, residente in Civitavecchia (RM) alla via G. Belli n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Fabbrini (FBBGLR74R56C773T), giusta procura in calce alla presente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Civitavecchia Corso G. Marconi 33, con il seguente recapito PEC gloria.fabbrini@pecavvocaticivitavecchia.it che si indica per le comunicazioni di legge;

PREMESSO CHE

- ricorrono nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al D.Lgs. 14/2019 e, segnatamente:

A) l'istante risulta versare in stato di sovraindebitamento, art. 2, comma I, lett.c) trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma I, lett. e), essendo "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";

C) lo stesso non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui all'art. 69 comma I D.Lgs. 14/19 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

- in data 31.03.22, il Signor Accadia presentava istanza per la nomina di un gestore presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, al fine di poter usufruire delle procedure previste dal D.Lgs. 14/19;
- a seguito del deposito di suddetta istanza l'Organismo di Composizione della Crisi, tramite il suo Referente nominava quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi l'Avv. Gianluca Tavella;
- pertanto, in presenza di sovraindebitamento, l'istante ha predisposto con il presente ricorso un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della Relazione, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- il debitore presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari ad a **€ 44.030,96**;
- il debitore è comproprietario al 50%, congiuntamente alla moglie, Signora Alessandra Oppus, titolare della quota residua del bene immobile sito in Civitavecchia alla via G. Belli n. 10 ed identificato dai seguenti dati catastali: N.C.E.U. Fg. 16, particella 795, zc. 3, sub 47, P.I, i.4, sc. b, cat A/2, cl. 2, vani 5 R.c. Euro 490,63 (appartamento), nonché un magazzino identificato al N.C.E.U. Fg. 16, particella 795, zc 3, sub 25, n.8, P. S1, cat C/2, Cl. 2, mq 12, per i cui acquisto accendeva un mutuo ipotecario il cui debito ad oggi ammonta ad € 9.393,44.

Tutto ciò premesso il Signor Aniello Accadia, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti a norma degli articoli 67 e segg. D.Lgs. 14/19, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto e, a tal fine, espone e precisa quanto segue

A. indicazione delle cause di sovraindebitamento e meritevolezza

- **cause di sovraindebitamento**

La situazione di crisi in cui versa il Sig. Accadia è da ricondurre ad accadimenti di carattere familiare che hanno attivato la prima richiesta di finanziamento. Preliminarmente è da dire che il Signor Accadia ormai da dieci anni e sin dalla nascita si è fatto carico della nipote, che, nata dalla figlia poco più che

maggiorenne, restava, prima assieme alla madre poi da sola, nella casa dei nonni, mantenuta economicamente interamente dall'istante, magazziniere alle dipendenze di una ditta, con uno stipendio base di € 1.200,00.

In data 30.04.2003, l'istante chiedeva un finanziamento ad **Agos Ducato SPA** per il rilascio di una carta di debito n. 4301528911046124 per € 4.850,27.

Successivamente in data 18.07.2011 sottoscriveva il contratto n. 44289304 per un finanziamento personale di € 8.000,00 oltre interessi e spese, per un totale di € 10.743,88, che a detta della finanziaria, serviva per estinguere il precedente, concedendo una rata inferiore.

Tale credito veniva ceduto in successione a Marte SPV srl, poi a Pinzolo SPV srl, poi a Marathon SPV srl, infine a Hoist Finance.

Successivamente, nell'Aprile 2012, il cognato dell'istante convinceva lo stesso a porsi quale garante per un suo finanziamento con **Compass Banca** di € 15.058,74, richiesta questa che il sig. Accadia accoglieva in buona fede ma, nel 2014 si vedeva richiedere dal creditore il pagamento delle rate, scoprendo che il cognato non risultava più solvente né reperibile.

Cosicché il Signor Accadia, senza aver affatto beneficiato del credito, pressato dall'agente finanziario e per la buona pace familiare, si vedeva costretto a pagare e versava 12 rate da € 148,00 e due rate da € 360,00 per un totale di € 2.496,00.

Successivamente Compass rimodulava il credito e l'istante riusciva a versare altre 9 rate da € 215,00, per un totale di € 1.935,00, per un totale di € 4.431,00.

Quindi, dopo aver versato già la somma di € 6.927,00, si ripete senza aver usufruito in alcun modo del credito, poiché non riusciva con il solo stipendio a far fronte alle spese veniva indotto a richiedere in data 8.10.2012 un ulteriore finanziamento questa volta da un agente di **Findomestic Banca SPA**, sottoscrivendo i contratti n. 10062121768379 per € 1.027,59, n. 10070032790589 per € 839,70, n. 2006141116115 per € 14.909,00, per un totale di finanziamento di e 16.776,86, verosimilmente senza che l'istituto verificasse preliminarmente il merito creditizio.

A questo punto il ricorrente si è trovato a non reggere più la pressione economica, entrando così in crisi per sovraindebitamento, non riuscendo più a gestire i pagamenti dei ratei.

Tale credito veniva ceduto a Banca IFIS SPA.

Ifis NPL SPA, del Gruppo Banca IFIS, oggi titolare del credito, intraprendeva in data 31.10.2018, un'azione esecutiva nei confronti dell'odierno ricorrente, incardinando presso il Tribunale di Civitavecchia un procedimento di esecuzione mobiliare per il pignoramento presso terzi sullo stipendio percepito da Full srl per un credito giunto oramai con gli interessi ad € 19.430,58.

Detto pignoramento veniva sospeso dal momento che la Full srl non risultava più quale datore di lavoro del Sig. Accadia, residuando un credito di € 16.776,86; tuttavia il creditore notificava nuovamente atto di Pignoramento Presso Terzi che veniva iscritto a ruolo **R.G. E 338/22 e, all'udienza del 13.10.22 il Giudice assegnava a Ifis la somma di € 26.027,79.**

- **Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura**

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Il ricorrente, inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia ed allegati alla relazione dettagliata.

E' opportuno evidenziare che il Sig. Accadia ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà, come dimostrato anche dalla regolarità dei pagamenti dei ratei del mutuo bancario.

Nelle valutazioni delle ragioni della incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali per sé e per la sua famiglia, come il diritto alla casa, alla salute ed a una esistenza dignitosa.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che il ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere.

- **Requisiti oggettivi**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui il ricorrente è dovuto andare incontro.

Tuttavia, dall'analisi dei redditi percepiti dal Sig. Accadia, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

B. Situazione passivo

1) situazione debitoria

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le tabelle dettagliate:

Tipologia di finanziamento	Creditore	Privilegio	Debito residuo
PRESTITO	HOIST FINANCE	chirografo	€ 11.158,02
PRESTITO	COMPASS BANCA	chirografo	€ 15.058,74
PRESTITO	IFIS NPL SPA	chirografo	€ 16.776,86
TRIBUTO	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	chirografo	€ 810,00
SANZIONE	AGENZIA ENTRATE RISC.	chirografo	€ 227,34
MUTUO	BANCA CREDIT AGRICOLE	IPOTECA	€ 9.393,44

**TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA (ESCLUSO MUTUO CHE VERRA' CORRISPOSTO
REGOLARMENTE)**

€ 44.030,96

C. situazione attivo

1) immobile di proprietà

Il ricorrente è pieno proprietario della quota del 50% del bene immobile sito in Civitavecchia via G. Belli n. 10 ed identificato al N.C.E.U. Fg. 16, particella 795, zc. 3, sub 47, P.I, i.4, sc. b, cat A/2, cl. 2, vani 5 R.c. Euro 490,63 (appartamento),

nonché un magazzino identificato al N.C.E.U. Fg. 16, particella 795, zc 3, sub 25, n.8, P. S1, cat C/2, Cl. 2, mq 12 che costituisce l'abitazione del Sig. Accadia.

Il valore stimato è di € 129.200,00 dunque la quota di proprietà ha un valore di stima pari a € 64.500,00.

2) rapporti di conto corrente

Il ricorrente è titolare del conto corrente intrattenuto presso la Banca Credit Agricole Identificato con il n. 43213952 sul quale riceve solo lo stipendio.

3) beni mobili registrati

Il ricorrente è proprietario del veicolo Ford Focus Tg CV 542 WH dell'anno 2005, il cui valore commerciale è inconsistente.

4) analisi reddituale

L'unica entrata del Signor Accadia è costituita dallo stipendio, con reddito medio di € 20.000,00 annui, pari a circa € 1.300,00 al netto delle trattenute retribuito dalla Operation srl, oltre € 3.000,00 annui, pari a circa € 300,00 retribuito dalla Ge.Di.S società consortile a responsabilità limitata.

D. elenco delle spese necessarie per il sostentamento

<u>COSTO</u>	<u>QUOTA MENSILE</u>
<u>Spese alimentari</u>	<u>€ 450,00</u>
<u>Luce</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Gas</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Acqua</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>TARI</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Spese mediche e farmaci</u>	<u>€ 40,00</u>
<u>Mutuo</u>	<u>€ 227,00</u>
<u>Totale spese mensili</u>	<u>€ 917,00</u>

Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che, come si vedrà, verrà offerto per la realizzazione del piano del consumatore.

Tutto ciò premesso, il ricorrente avanza la seguente proposta del

E. Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa il ricorrente, attesa la comprovata volontà dello stesso di porvi rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere, il seguente Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore. Per ricomporre la situazione debitoria, accertata in complessivi € 44.030,96 risulta conveniente un Piano del Consumatore basato sulla capacità reddituale del ricorrente e sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento.

La scelta del Piano del Consumatore è supportata dalle seguenti considerazioni:

- Il Sig. Accadia percepisce tramite gli stipendi anzidetti un reddito mensile di € 1.500,00 circa;
- Le sole spese indispensabili per la sussistenza ammontano ad € 917,00 Mensili, permettendo quindi di maturare un sufficiente **surplus finanziario di € 550,00** che si offre in toto per l'esecuzione del piano, infatti, considerate le spese fisse mensili, si ritiene che il reddito del debitore sia tale da consentire tale pagamento senza grave pregiudizio per il mantenimento suo e della famiglia;
- Esiste una condizione di meritevolezza, fondata principalmente su un indebitamento iniziale consapevole. Il raggio perpetrato dal cognato ha aggiunto alla situazione debitoria preesistente, l'ulteriore debito e la nascita della nipote con successiva presa in carico della stessa faceva crollare gli equilibri e metteva il Sig. Accadia nella condizione di non riuscire più a sostenere la pressione dei debitori;
- L'unica proprietà immobiliare, di cui il Sig. Accadia è titolare, è costituita dalla quota pari al 50% dell'appartamento che abita che, trattandosi di quota indivisa di un bene indiviso, difficilmente trova collocazione sul mercato ed è estremamente improbabile che dalla vendita all'asta possa trovarsi un ricavato pari al suo valore;
- L'unico bene mobile di cui è titolare è l'automobile il cui valore appare nullo sull'odierno mercato;
- In ultimo si fa rilevare che il debito residuo in essere è costituito in gran parte da spese e interessi, quindi una estinzione anticipata,

congiuntamente alle cause determinanti l'instaurazione della presente procedura, ne possono senz'altro legittimare la riduzione.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Signor Aniello Accadia intende proporre ai creditori un **"Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"** che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

-A) Il pagamento parziale nella misura del 40% dei crediti chirografari verso il Comune di Civitavecchia e verso L'Agenzia delle Entrate Riscossione con un unico pagamento:

-A.1 Comune di Civitavecchia debito originario (Tari anni 2020 – 2021 – 2022) Euro 810,00, ristrutturazione del debito € 324,00 (40%) mediante n° 1 rata di importo di € 324,00 a decorrere dal mese successivo all'omologa del presente piano.

-A.2 Agenzia delle Entrate Riscossione debito originario 227,34, ristrutturazione € 90,93 (40%) mediante 1 rata da € 90,93 decorre dal mese successivo all'omologa del presente piano.

- B) Il pagamento parziale nella misura del 27% dei crediti chirografari verso le tre società finanziarie con pagamenti rateali mensili, tutti della durata di 36 rate, a decorrere come di seguito:

B.1- Banca Ifis debito originario € 16.776,86, ristrutturazione del debito € 4.529,75 (27%) da corrispondersi mediante n° 36 rate mensili dell'importo di € 125,83 a decorrere dal secondo mese successivo all'omologa del presente piano;

B.2- Compass debito originario € 15.058,74, ristrutturazione del debito € 4.065,86 (27%) da corrispondersi mediante n° 36 rate mensili dell'importo di euro 112,94 ciascuna, a decorrere dal secondo mese successivo all'omologa del piano;

B.3- Agos debito originario € 11.158,02, ristrutturazione del debito € 3.012,66 (27%) da corrispondersi mediante n° 36 rate mensili dell'importo di euro 83,69 ciascuna, a decorrere dal secondo mese successivo all'omologa del piano.

Il pagamento dei debiti inizierà immediatamente dopo l'omologazione del piano.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

CREDITORE	RESIDUO	IMPORTO CORRISPOSTO	Percentuale di soddisfazione
Comune di Civitavecchia	€ 810,00	€ 324,00	40%
Agenzie Entrate e Riscossione	€ 227,34	€ 90,93	40%
Agos/Hoist Finance	€ 11.158,02	€ 3.012,66	27%
Compass/Compass Banca	€ 15.058,74	€ 4.065,86	27%
Findomestic/Banca IFIS	€ 16.776,86	€ 4.529,75	27%
TOTALE		€ 12.023,20	

La proposta prevede di soddisfare il credito del comune di Civitavecchia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'intero importo alla prima rata, pari a €414,93; gli altri creditori, IFIS, Compass, Agos, in 36 rate di importo ciascuna pari a €322,46, suddivise tra i creditori in ordine al peso del corrispondente importo sul totale dei crediti.

Segue tabella con il dettaglio delle rate e della loro composizione:

CREDITORE	IMPORTO	RATA	NUMERO RATA/ IMPORTO	TOTALE
Comune Civitavecchia	€ 324,00	Prima ed unica rata	n. 1 x € 324,00	€ 324,00
Agenzia delle Entrate Ris.	€ 90,93	Prima ed unica rata	n. 1 x €90,93	€ 90,93
Findomestic Banca IFIS	€ 4.529,75	Dalla rata n. 2 alla rata n. 36	n. 36 x €125,83	€ 4.529,88
COMPASS	€ 4.065,86	Dalla rata n.2 alla rata n.36	n.36 x €112,94	€ 4.065,84
AGOS	€ 3.012,66	Dalla rata n.2 alla rata n.36	n.36 x €83,69	€ 3.012,84

Oltre a quanto sopra, ovviamente il Signor Accadia si impegna, come fin'ora ha fatto, a portare a termine il pagamento del mutuo ipotecario con Credit Agricole, che comunque porta una rata mensile di € 227,00, da sommarsi alle altre fino a estinzione.

Da qui il motivo degli importi di rateo differenti, si intende, infatti, scaglionare i pagamenti in modo da poter restare sempre entro la soglia mensile di € 550,00, sommando gli importi del piano con quelli del mutuo.

Quindi, riassumendo, per il primo mese l'istante pagherà una rata di € 414,93 oltre € 227,00, per un totale di € 641,93; per i successivi trentasei mesi € 322,45 oltre € 227,00 così per un totale di € 549,45.

Concludendo la proposta consiste nel pagamento di tutti i creditori chirografari entro il termine di 37 mesi, nella percentuale del 27%.

Fa eccezione il solo mutuo ipotecario che continua ad essere regolarmente pagato e che verrà soddisfatto nella misura del 100% fino alla naturale scadenza originariamente pattuita.

Chiede inoltre il Sig. Accadia che venga sospeso il pignoramento dello stipendio operato da Ifis sulla busta paga della Ge.Di.S, società consortile a responsabilità limitata, a seguito di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Civitavecchia in data 13.10.22 R.G. ES. 338/22, e che venga sospeso il procedimento di pignoramenti presso terzi attualmente pendente dinnanzi il Tribunale di Civitavecchia, precisamente R.G. ES. 492/22 promosso da Compass.

Alla luce di tutto quanto esposto, il proponente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, svolte le formalità di rito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi, Voglia:

- a) ammettere il Signor ACCADIA Aniello alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disponga i provvedimenti di cui al D. Lgs. 14/19, art. 70, comma II;
- b) disporre, ex art.70, comma IV, D. Lgs. 14/19, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, Voglia, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, con particolare riferimento alla procedure esecutive mobiliari avente R.G. Es. n. 338/22 instaurato da IFIS e concluso con ordinanza di assegnazione in data

13.10.22, ed R.G. Es. n. 492/22 pendente presso questo Tribunale di Civitavecchia udienza fissata al febbraio 2023. Dichiaro infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'OCC ai fini della redazione della proposta (contaddistinti in indice ai nn.1-51).

- Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
- Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco dei beni del ricorrente;
- Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e tabella censimento Istat.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Civitavecchia, 28 settembre 2022.

Ayy. Gloria Fabbrini
